

## DIRITTO SOCIETARIO

# **Gli adempimenti formali per le modifiche dell'atto costitutivo delle S.r.l.**

di Dottryna



Accade molto spesso che a causa della normale evoluzione dell'attività aziendale, piuttosto che a cambiamenti nel **core business** o ancora a modifiche della compagine societaria, i soci di S.r.l. si trovino a dover modificare successivamente l'atto costitutivo al fine di renderlo maggiormente aderente alle sopravvenute esigenze societarie.

Al fine di approfondire gli aspetti civilistici che regolano tale operazione, è stata pubblicata ieri in Dottryna una scheda autoriale dedicata a questa tematica.

Nel presente contributo sono analizzati gli adempimenti formali da porre in essere.

Nel momento in cui si deve **modificare l'atto costitutivo di una S.r.l.**, in linea generale è necessaria, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2480 cod. civ.](#), una **deliberazione dell'assemblea dei soci** con l'intervento del **notaio** che deve redigere il **verbale** e provvedere alla sua **iscrizione al Registro delle imprese**.

**Non tutte le modifiche dell'atto costitutivo** devono però seguire la procedura dettata dall'[articolo 2480 cod. civ.](#), è questo il caso in cui:

- siano modificati gli **amministratori nominati con l'atto costitutivo**;
- vi siano modifiche nella composizione della compagine societaria.

Sono inoltre previste **specifiche procedure** da seguire nel caso di **aumento e riduzione del capitale** ([articolo 2481 cod. civ.](#) e seguenti).

Competenza	La regola	Le eccezioni
	Le modifiche dell'atto costitutivo sono deliberate dall' <b>assemblea dei soci</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'atto costitutivo può attribuire agli <b>amministratori</b> la <b>facoltà di aumentare il capitale sociale</b> (<a href="#">articolo 2481 cod. civ.</a>);</li><li>• il tribunale, anche su istanza di</li></ul>

ai **metodi della consultazione** scritta o del consenso dato per iscritto.

**Quorum richiesti**

Salvo diverse previsioni dell'atto costitutivo, l'[articolo 2479-bis cod. civ.](#) prevede che l'assemblea delibera con il **voto favorevole** dei soci che rappresentano **almeno la metà** del capitale sociale.

qualsiasi interessato, provvede alla **riduzione del capitale** in ragione delle perdite risultanti in bilancio ([articolo 2482-bis cod. civ.](#))

- nel caso di **trasformazione eterogenea** della società è richiesto il voto favorevole dei **2/3 degli aventi diritto**, e comunque il consenso dei **soci** che **assumono responsabilità illimitata** ([articolo 2500-sepites cod. civ.](#));
- nel caso di **modifica dei diritti particolari** dei soci è richiesto il **consenso di tutti i soci**, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo ([articolo 2468 cod. civ.](#)).

Il **verbale** dell'assemblea con il quale si modifica l'atto costitutivo, come evidenziato in precedenza, deve essere **redatto necessariamente da un notaio**.

La redazione del verbale da parte del notaio **potrà però essere anche non contestuale**, purché avvenga nel termine di **trenta giorni** dalla delibera al fine di consentire il **deposito presso il registro delle imprese** alla prevista scadenza.

Va osservato come la disposizione civilistica si limiti a prescrivere che il verbale debba essere **redatto da un notaio**, senza però definirne nel dettaglio il **contenuto**.

A tal proposito, la dottrina prevalente ritiene applicabili, **per analogia**, le disposizioni dettate dall'[articolo 2375 cod. civ.](#) **per le S.p.a.**, in base alle quali il verbale dovrà essere redatto indicando:

- la **data** dell'assemblea;
- l'**identità** dei **partecipanti**;
- il **capitale rappresentato** da ciascuno;
- le **modalità e il risultato** delle votazioni;
- i **soci favorevoli, astenuti** o dissidenti;
- le **dichiarazioni dei soci**, se pertinenti all'ordine del giorno e se l'annotazione è richiesta del socio stesso.

Il notaio deve inoltre:

- verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge;
- richiedere l'iscrizione delle variazioni nel Registro delle imprese, allegando le eventuali autorizzazioni richieste.

Se il notaio ritiene che **non siano state rispettate le condizioni di legge**, ne dà immediata comunicazione agli amministratori, i quali **nei trenta giorni successivi**:

- **convoceranno l'assemblea** per gli opportuni provvedimenti,
- oppure, potranno **rivolgersi al tribunale** per l'iscrizione nel Registro delle imprese con apposito decreto soggetto a reclamo.

Se gli amministratori restano inattivi, la deliberazione è **definitivamente inefficace**.

Infine, appare utile sottolineare che, in alcune ipotesi di modifica dell'atto costitutivo (come, ad esempio, il cambiamento dell'oggetto della società, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, ecc.), **spetta ai soci il diritto di recesso**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >